



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **12** Reg. Delibere in data **26/04/2016**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - D.A.T.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere		X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione intende istituire il servizio di deposito delle dichiarazioni anticipate di Trattamento (D.A.T.);
- che per "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" si intende, secondo la definizione riportata nell'omonimo documento elaborato dal Comitato nazionale di bioetica in data 18/12/2003, "un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- art. 32 Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto a impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri, così riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che evidenzia come il consenso libero e informato all'atto medico debba essere considerato non solo come un requisito di liceità del trattamento, ma come un vero e proprio diritto del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona (art. 8, titolo I);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 che stabilisce, all'art. 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";
- il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 e modificato il 16 dicembre 2006 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che prevede, all'art. 16, che il medico "deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato"; all'art. 35 che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (...) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"; all'art. 38 che " il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

Preso atto dell'esistenza di alcuni orientamenti giurisprudenziali, il più importante dei quali è rappresentato dalla nota sentenza della Cassazione n. 21748 del 16 ottobre 2007 sul caso Englaro, nei quali i giudici hanno dato diretta attuazione ai principi costituzionali e alle norme internazionali sopra richiamate, riconoscendo valore giuridico alle "dichiarazioni anticipate di trattamento" in qualunque modo espresse dal soggetto

interessato;

Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, è ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile;

Rilevata, quindi, l'opportunità di istituire un registro per la conservazione delle dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) per i residenti del comune di Ponte di Piave;

Atteso che:

- i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tale registro, in via generale, possa essere ricondotta allo svolgimento delle attività amministrative del Comune riguardanti la popolazione e il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- attraverso l'istituzione del Registro il Comune si limita ad attestare l'esistenza della dichiarazione e la data certa della registrazione, effetto riconosciuto dalla legge a qualunque atto ricevuto al protocollo dell'Ente;
- la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale e mai negata competenza dei Comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini;

Vista la proposta di regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) allegata alla presente deliberazione;

Richiamato il D.lgs. 30/6/2003 n. 196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro, dovendo quindi provvedere, nei modi ivi stabiliti, ai necessari adempimenti;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Uditi:

Sindaco: comunica che il Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 18.04.2016;

Con voti n. 12 favorevoli (n. 11 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) espressi dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), allegato alla presente deliberazione;
2. di demandare alla Giunta comunale e al Responsabile competente l'adozione dei provvedimenti attuativi e la definizione delle modalità operative, ivi comprese le eventuali modalità di ricezione delle DAT anche in formato elettronico, nonché la predisposizione di modulistica atta a consentire lo svolgimento della funzione e l'individuazione delle forme più adeguate di informazione ai cittadini;

3. di dare ampia informazione e diffusione dell'attivazione del presente servizio attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e per mezzo di pubblicazione sul sito internet del comune.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 20/04/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Cozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Renato Cozzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Cozzi